



COMUNE DI ADRO

Provincia di Brescia

SETTORE TECNICO

Ufficio Lavori Pubblici

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL VERDE

Approvato con Deliberazione di Consiglio n. 9 del 29/01/2026

La Responsabile

Settore Tecnico

(Arch. Silvia TONINELLI)

PREMESSA 4

ART. 1.	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	5
ART. 2.	OGGETTO, PRINCIPI E FINALITÀ.....	5
ART. 3.	AMBITI DI APPLICAZIONE.....	7
ART. 4.	VERDE IN AREE PUBBLICHE	9
ART. 5.	VERDE IN AREE PRIVATE	9
ART. 6.	TUTELA E CORRETTA GESTIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO COMUNALE E MONUMENTALI, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L. N. 10/2013 E DALL'ART. 9 DEL DECRETO 23/10/2014	10
ART. 7.	DIVIETI E AUTORIZZAZIONI.....	12
1.	Divieti.....	12
2.	Autorizzazioni	12
3.	Obbligo reimpianto.....	13
4.	Interventi ammissibili.....	14
5.	Abbattimento di alberi pubblici e alberi in aree sottoposte a vincoli	15
6.	Esenzione di autorizzazione	15
ART. 8.	MANOMISSIONI DI AREE VERDI E ALBERATE IN OCCASIONE DI LAVORI ...	16
1.	Garanzie.....	18
2.	Ripristini	19
ART. 9.	PRESCRIZIONI.....	19
1.	Distanze dai confini	20
2.	Distanze dalle utenze aeree	21
3.	Distanze dalle utenze sotterranee.....	21
4.	Distanze dal Reticolo idrico.....	22
ART. 10.	MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI	23
ART. 11.	ACCESSO ALLE AREE VERDI	24
ART. 12.	SFALCIO DEI FOSSI E CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE LUNGO LE STRADE	24

ART. 13. SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA.....	25
ART. 14. MONITORAGGIO MALATTIE, PARASSITI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO	27
1. Lotta prioritaria contro il Tarlo Asiatico (<i>Anoplophora glabripennis</i>).....	27
2. Parassiti e interventi da effettuare:.....	28
ART. 15. SANZIONI	29
1. Sanzioni diverse.....	32
2. Sanzioni accessorie:.....	32
3. Organi delegati.....	32
ART. 16. PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE PER LA GIORNATA NAZIONALE DELL'ALBERO ISTITUITA DALLA L. N. 10/2013	32
ART. 17. PROMOZIONE DELLE CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE PER LA TUTELA DELLE API 33	
ART. 18. NORME FINALI	33
ALLEGATI	34
Allegato 1a –	34
Lista piante autoctone o tradizionali	34
Lista specie di prato e erbacee spontanee autoctone mellifere	35
Allegato 1d – Classi di altezza degli alberi	40
Allegato 1e – Alberi monumentali	40
MODULISTICA.....	41
a) Modulo per richiesta autorizzazione taglio	41
b) MODULO DI DENUNCIA TAGLIO.....	43
c) Modulo richiesta autorizzazione, da allegare alla pratica edilizia	45
d) MODULO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE, PER SCAVI, LAVORI O MANOMISSIONI IN CORRISPONDENZA DI VERDE TUTELATO AI SENSI DELL'ART. 7 REGOLAMENTO DEL VERDE.....	47

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale riconosce l'importanza del verde urbano e periurbano come elemento fondamentale per migliorare la qualità della vita. Il verde è infatti un sistema complesso composto da superfici e strutture vegetali eterogenee che contribuiscono a definire l'identità paesaggistica e funzionale di un centro abitato, mantenendolo in equilibrio ecologico con il territorio circostante. Si tratta quindi di un bene collettivo e di una risorsa multifunzionale per la città e per i suoi abitanti.

Se pianificato, progettato e gestito in modo adeguato, il verde svolge numerose funzioni e genera importanti benefici ambientali, i cosiddetti servizi ecosistemici. Tra questi rientrano il miglioramento del clima locale, della qualità dell'aria, la riduzione dei livelli di rumore e la stabilizzazione del suolo. Le chiome degli alberi e la vegetazione arbustiva intercettano le precipitazioni, rallentandone il deflusso e favorendo l'infiltrazione dell'acqua nelle superfici permeabili. Ciò contribuisce a migliorare il ciclo dell'acqua e a ridurre la pressione sulle reti di smaltimento, con effetti positivi sulla tenuta del suolo.

Gli spazi verdi cittadini ospitano inoltre una flora ricca e diversificata, offrendo habitat idonei a numerose specie animali e contribuendo così alla conservazione della biodiversità. Contrariamente a quanto spesso si pensa, nelle aree urbane sono presenti molte specie, alcune delle quali strettamente legate a questo tipo di ambiente o caratterizzate da una particolare adattabilità alle attività umane.

Dal punto di vista sociale ed economico, un paese "verde" è non solo più gradevole e attrattivo anche per i visitatori, ma risponde meglio ai bisogni dei cittadini in termini di ricreazione, socializzazione, crescita culturale e benessere. Le aree verdi svolgono infatti funzioni sociali, culturali ed estetiche essenziali: offrono spazi per lo svago all'aria aperta, conservano valori storici e culturali, e rappresentano per molte persone il principale luogo di contatto con la natura.

Esse favoriscono inoltre l'educazione ambientale di giovani e adulti, la ricerca scientifica e la diffusione di una cultura di conoscenza e rispetto della natura. Gli spazi verdi hanno anche una funzione aggregativa, facilitano l'integrazione sociale, stimolano la creatività e contribuiscono allo sviluppo del senso di appartenenza e identità nei confronti del proprio territorio.

ART. 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge Regionale 28 ottobre 2004, N. 27. “Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale”;
- Regolamento comunale di polizia idraulica;
- Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Brescia;
- Piano di Governo del territorio approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 34 e 34/bis del 21/09/2012 e vigente dal 21/11/2012 a seguito di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURL nr. 47 e successive varianti;
- Legge 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con Delibera C.P. n° 31 del 13 giugno 2014;
- Decreto attuativo del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 maggio 2016 pubblicato su Gazzetta Ufficiale S.G. n. 148 del 27 giugno 2016;
- Piano Territoriale Regionale d'Area Franciacorta approvato con d.c.r. n. 1564 del 18 luglio 2017 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 38, Serie ordinaria, del 21 settembre 2017;
- Regolamento per l'uso degli agrofarmaci nei comuni di Franciacorta,
- Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 7387 del 21 novembre 2022.

ART. 2. OGGETTO, PRINCIPI E FINALITÀ

Il presente Regolamento risponde ai seguenti principali obiettivi:

- massimizzare gli effetti positivi della vegetazione sull'ambiente urbano, nei limiti imposti dallo spazio disponibile, dalle condizioni colturali e dalle disponibilità economiche, attraverso una gestione integrata e innovativa capace di coniugare le esigenze ambientali con quelle economiche;
- favorire la conoscenza e il monitoraggio del patrimonio naturale del verde urbano e periurbano attraverso strumenti di mappatura e rappresentazione innovativi;
- rendere sistematici e omogenei gli interventi di gestione del sistema del verde urbano mediante predisposizione di opportuni piani e programmi;
- effettuare gli interventi manutentivi secondo i criteri più aggiornati e nel rispetto di tecniche colturali scientificamente fondate e rivolte alla riduzione degli input esterni;

- monitorare in modo costante il rapporto costi/benefici della gestione del verde, rendendo disponibili risorse per l'incremento quantitativo e qualitativo del verde urbano e periurbano adeguate agli standard europei;
- garantire trasparenza ad ogni azione e rendere la cittadinanza parte attiva nella conoscenza e cura del verde attraverso azioni di comunicazione, informazione, didattica e confronto attivo;
- favorire la presenza, la sopravvivenza e l'attività degli insetti impollinatori nel territorio comunale.
- promuovere pratiche di gestione del verde pubblico e privato che contribuiscano alla conservazione degli habitat utili agli impollinatori.
- ridurre l'utilizzo di prodotti fitosanitari nocivi alle api, privilegiando approcci integrati, biologici e tecniche di prevenzione;
- salvaguardia degli habitat per gli impollinatori;
- incentivare l'installazione di "bee-hotel" o rifugi per insetti impollinatori nei parchi pubblici, nelle scuole e lungo i percorsi verdi;

Il Regolamento Comunale del Verde contiene prescrizioni specifiche ed indicazioni tecniche e procedurali da rispettare per la corretta progettazione, manutenzione, tutela e fruizione della vegetazione in ambito pubblico e privato e si applica a tutto il territorio comunale urbano e periurbano, articolandosi in sezioni specifiche riguardanti il verde urbano, le formazioni arboree e arbustive lineari, la rete ecologica territoriale che unisce i suddetti e altri ambiti naturali presenti (come le aree fluviali con vegetazione), la rete ecologica territoriale, le reti ecologiche specie specifiche e le connessioni tra il sistema urbano ed il sistema rurale. Il Regolamento Comunale del Verde è uno strumento di lavoro per la Commissione del Paesaggio e fornisce indicazioni ai professionisti incaricati dall'Amministrazione Comunale, alle imprese, ai cittadini.

Il Regolamento Comunale del Verde pone attenzione al patrimonio arboreo ed alle aree verdi nelle loro diverse accezioni e tipologie funzionali e riconosce anche l'importanza della vegetazione seminaturale e naturale presente nell'area periurbana costituita da formazioni lineari arboree e arbustive (non rientranti nella definizione di bosco) poste lungo rogge, canali, margini di appezzamenti e confini di terreni, in quanto elementi di interesse per l'area urbanizzata e di potenziale urbanizzazione.

Riconosce altresì il regime di tutela vigente per gli elementi radicati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico, per quelli dichiarati di notevole interesse pubblico, per gli alberi monumentali così come definiti e censiti ai sensi dell'art. 7 della L. n. 10/2013.

Per le attività di messa a dimora degli alberi connesse alla festa dell'albero del 21 novembre di cui all'art. 1 della Legge 14 gennaio 2013 n. 10, il Regolamento farà riferimento ai principi generali espressi nel relativo Decreto attuativo del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 maggio 2016 pubblicato su Gazzetta Ufficiale S.G. n. 148 del 27 giugno 2016.

Una volta redatto ed approvato dall'Amministrazione Comunale, il Regolamento Comunale del Verde sarà comunicato nelle sedi opportune e reso pubblico e accessibile a tutti, cittadini ed operatori del settore. Nel caso di appalti, il capitolato di gara deve prevedere il rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel Regolamento Comunale del Verde.

ART. 3. AMBITI DI APPLICAZIONE

Il Regolamento riguarda tutto il territorio comunale nelle aree a verde pubblico e, per quanto espressamente previsto, nelle aree a verde privato.

Ai sensi e per gli effetti del presente Titolo, si definiscono 'aree verdi':

- a) parchi e giardini urbani;
- b) parchi e giardini storici i cui vincoli sono stati individuati dagli Enti preposti;
- c) filari alberati;
- d) aree agricole e cascine con le loro pertinenze;
- e) verde a corredo di strade e strutture viarie in genere (spartitraffico, barriere verdi);
- f) alberi di pregio e monumentali pubblici e privati, come definiti dalla Legge n.10/2013, in cui sono indicati i criteri per la loro individuazione;
- g) percorsi ciclopedonali nel verde, aree cani, aiuole, fioriere, vasi posizionati su suolo pubblico;
- h) spazi verdi a corredo di servizi pubblici;
- i) aree verdi all'interno dei cimiteri;
- j) spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde e a servizi nello strumento urbanistico vigente affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per un utilizzo sociale;
- k) spazi verdi affidati a privati e associazioni tramite convenzione di sponsorizzazione o collaborazione;

- l) prati stabili, prati da sfalcio, marcite, arbusti e siepi, macchie di vegetazione arborea e arbustiva;
- m) sponde di fiumi, canali, fontanili, laghi di cava, zone umide;
- n) aree naturalistiche, boschi e foreste, spazi aperti;
- o) tutti i giardini e le aree verdi private;
- p) giardini pensili, tetti e pareti verdi;
- q) incolti e spazi residuali non edificati (anche temporanei);

Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le piantagioni di alberi da frutto finalizzate alla produzione, i vigneti e le altre coltivazioni specializzate e semi-specializzate per l'arboricoltura da legno, le attività florovivaistiche a condizione che siano soggette a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente e siano individuati come tali a catasto. Non rientrano altresì nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli impianti pluriennali realizzati in normale avvicendamento con le colture agrarie.

Nelle aree agricole e periurbane sono comunque incentivati i seguenti interventi:

- realizzazione di fasce ecologiche fiorite lungo i confini dei campi e nei margini stradali.
- creazione di corridoi ecologici continui che colleghino aree naturali, parchi e zone rurali;

Ai tagli e alle altre attività selvicolturali eseguiti in aree classificabili come bosco dalla normativa forestale vigente, si applicano le prescrizioni della L.R. n 31/2008 e del R.r. 5/2007 e s.m.i. e le prescrizioni dei Piani di assestamento forestale vigenti e approvati. Sono inoltre esclusi dalla presente regolamentazione gli alberi ed i gruppi di alberi per i quali sono previste specifiche forme di protezione in base alle leggi vigenti.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per aree pubbliche si intendono sia quelle gestite direttamente dall'Amministrazione comunale sia quelle gestite tramite terzi o, comunque, destinate ad uso pubblico in forza di apposito atto convenzionale.

Ogni cittadino è chiamato a rispettare e a difendere il verde pubblico e privato da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica, sociale, civica ed estetica, segnalando a operatori e/o organi di vigilanza eventuali manomissioni, danneggiamenti o comportamenti impropri. L'Amministrazione Comunale promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite

associazioni) alle attività di tutela, valorizzazione e sviluppo del verde, nonché il volontariato organizzato. Il contributo dei cittadini si può esplicitare, mediante stipula di appositi atti, sotto forma di sponsorizzazione o collaborazione.

In tutti gli ambiti del territorio comunale è vietato introdurre specie invasive (indicate nella Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 7387 del 21 novembre 2022) che possano competere negativamente con le specie mellifere o alterare gli habitat naturali.

In caso di manutenzioni su siepi, cespugli o piante che ospitano nidi di insetti utili, gli interventi dovrebbero essere preferibilmente rimandati al termine della stagione attiva (aprile–settembre);

E' vietata la rimozione o distruzione di nidi di bombi e altri impollinatori protetti, salvo casi di comprovata pericolosità.

ART. 4. VERDE IN AREE PUBBLICHE

In alcune aree verdi pubbliche il Comune può favorire la gestione a “sfalcio differenziato”, lasciando porzioni di prato in fioritura per favorire gli impollinatori.

Gli sfalci possono essere ridotti e programmati evitando i periodi di massima fioritura.

Nei prati stabili e nelle aree naturali o seminaturali è vietata l'eliminazione totale della flora spontanea utile agli impollinatori.

Nelle nuove piantumazioni pubbliche, o realizzate da privati e cedute al Comune di Adro, devono essere utilizzate specie autoctone o naturalizzate, preferibilmente mellifere ad alto valore per l'impollinazione.

ART. 5. VERDE IN AREE PRIVATE

I proprietari di aree verdi sono tenuti a provvedere al decoro, alla cura e alla manutenzione delle stesse secondo le migliori pratiche agronomiche e provvedendo al contenimento delle specie infestanti, con particolare riferimento alla legislazione regionale emanata a difesa della diffusione dell'ambrosia (*Ambrosia artemisiifolia*) e delle norme obbligatorie di salvaguardia fitopatologia e di profilassi delle malattie epidemiche delle piante.

I proprietari di aree verdi hanno la responsabilità e l'obbligo di provvedere alla manutenzione costante delle proprie piante e/o siepi affinché non invadano, oltre il confine di proprietà,

spazi di uso pubblico (per esempio strade, marciapiedi etc.) o altre proprietà, interferendo con la circolazione pedonale e/o veicolare, ostruendo la visibilità della segnaletica stradale, mettendo a rischio la sicurezza e l'incolumità altrui o trasgredendo a quanto previsto dal Codice Civile e dal Codice della Strada.

Il Comune invita e raccomanda ai cittadini di:

- evitare diserbanti chimici;
- mantenere fioriture utili;
- posizionare piante nettariifere in giardini e terrazzi.

Nelle nuove piantumazioni private è privilegiata la scelta specie autoctone o naturalizzate, preferibilmente mellifere ad alto valore per l'impollinazione.

È raccomandato l'utilizzo di erbacee perenni e arbusti con fioritura scalare durante l'anno, al fine di garantire una fonte continua di nettare e polline.

ART. 6. TUTELA E CORRETTA GESTIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO COMUNALE E MONUMENTALI, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L. N. 10/2013 E DALL'ART. 9 DEL DECRETO 23/10/2014

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n.10, si intende per «albero monumentale»:

- a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possano essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
- b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
- c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. Sono realizzabili l'abbattimento e le modifiche della chioma e dell'apparato radicale degli alberi, esclusivamente con specifica autorizzazione

comunale, solo per casi motivati e improcrastinabili per i quali è accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, previo parere vincolante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), che si può avvalere della consulenza dei Servizi fitosanitari regionali. I comuni provvedono a comunicare alla regione gli atti autorizzativi emanati per l'abbattimento o modifica degli esemplari. Nell'eventualità in cui si rilevi un pericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, l'Amministrazione comunale provvede tempestivamente agli interventi necessari a prevenire e ad eliminare il pericolo, dandone immediata comunicazione al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) e predisponde, ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l'intervento.

Il Comune di Adro rende noti gli alberi inseriti nell'elenco nazionale ricadenti nel territorio amministrativo di propria competenza mediante affissione all'albo pretorio, in modo tale da permettere al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di ricorrere, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa, avverso l'inserimento in elenco di uno specifico elemento arboreo.

Al fine di consentire le misure di tutela e di valorizzazione dei beni censiti da parte della collettività e delle amministrazioni pubbliche, l'elenco degli alberi monumentali d'Italia viene anche pubblicato, e costantemente aggiornato, sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste: www.masaf.gov.it.

Per gli elementi arborei che risultano sottoposti a provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, o per i quali risulti già pubblicata la proposta di dichiarazione ai sensi dell'art. 139, comma 2 del medesimo decreto, deve essere richiesta, altresì, l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 della suddetta normativa.

Il Comune di Adro si riserva la possibilità di tutelare anche la vegetazione (piante, arbusti, siepi) in forma singola o in gruppi che, pur non rientrando nei casi succitati, siano meritevoli in relazione alle loro caratteristiche peculiari:

- ragguardevoli dimensioni in relazione alla tipicità della specie;
- rarità;

- valore botanico, ambientale, storico o paesaggistico.

Per tali piante verranno pubblicati appositi elenchi riportanti le caratteristiche e la localizzazione sul territorio comunale; gli interventi su tali esemplari devono essere effettuati da personale specializzato, sotto il controllo dei competenti Uffici comunali. A tal fine il nominativo del personale o dell'impresa incaricata deve essere comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale unitamente alla data di inizio dei lavori.

ART. 7. DIVIETI E AUTORIZZAZIONI

1. Divieti

Nelle aree oggetto di applicazione del presente Regolamento é vietato:

- abbattere rimuovere o danneggiare in qualsiasi modo i beni tutelati di cui all'art. 6;
- provocare danni e ferite ai beni tutelati di cui all'art. 6, anche a livello radicale, compresi danneggiamenti provocati dall'impiego di erbicidi e del fuoco;
- effettuare potature scorrette o drastiche degli alberi, in difformità alle buone regole dell'arte;
- effettuare ceduzioni, capitozzature o sgamollature;
- estirpare o danneggiare le siepi e le formazioni arboree ed arbustive lungo rogge, canali, fossi, e corsi d'acqua demaniali, comunali e consortili, anche se asciutti, comprese rive e scarpate, nonché lungo confini di terreni, anche in ambito rurale;
- effettuare la manutenzione, la ceduzione ed il taglio, dove consentiti, in modo difforme da quanto stabilito dal presente Regolamento;
- utilizzare le aree verdi pubbliche o private per scopi non conformi alla loro destinazione d'uso, tali da compromettere in qualsiasi modo la vitalità del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo o da danneggiare i beni tutelati dal presente Regolamento.

2. Autorizzazioni

Sono soggetti ad autorizzazione l'abbattimento di piante di cui all'art. 6 e l'esecuzione di interventi (scavi, lavori) che possano comportare danneggiamento o riduzione di vitalità per i beni tutelati dal presente Regolamento.

Sono soggetti a denuncia di taglio gli interventi definiti di utilizzazione ai sensi del seguente comma 4.

La richiesta di autorizzazione e la denuncia di taglio fatte salve le esenzioni di cui al comma 6, sono presentate all'Amministrazione Comunale e, per l'acquisizione dei pareri di competenza nel caso di beni vincolati, agli Enti preposti.

Qualora si reputi necessario, in caso di alberi di particolare pregio o qualora le motivazioni dell'intervento richiesto risultino non chiare, l'Amministrazione Comunale, nel corso dell'istruttoria per il rilascio dell'atto abilitativo, può richiedere che alla documentazione venga allegata una relazione redatta da un tecnico abilitato con competenze specifiche.

L'autorizzazione ha validità di 6 mesi.

3. Obbligo reimpianto

In caso di autorizzazione all'abbattimento di alberi tutelati dal presente Regolamento, al fine di reintegrare la consistenza del patrimonio arboreo esistente, l'atto abilitativo deve contemplare gli interventi di compensazione, consistenti nella piantagione di nuovi alberi in sostituzione di quelli rimossi o danneggiati, precisandone quantità, specie e dimensioni. Tali nuovi alberi, anche se non rientranti per le ridotte dimensioni tra quelli protetti di cui all'art. 6, non possono essere abbattuti o spostati se non dopo formale autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale;

In sede di rilascio dell'atto abilitativo, qualora le caratteristiche dell'area oggetto di intervento non consentano gli interventi di compensazione, l'Ufficio Tecnico Comunale ha la facoltà di richiedere al proprietario la messa a dimora di nuovi alberi anche in aree differenti, che rientrino nella propria disponibilità. La messa a dimora di nuove piante comporta l'obbligo di assicurare le cure colturali e la loro conservazione, nonché l'eventuale sostituzione in caso di moria.

In alternativa alla compensazione mediante reimpianto, è facoltà del Comune consentire la possibilità procedere con la monetizzazione. Il valore degli alberi da mettere a dimora, a reintegro del patrimonio arboreo, fatto salvo quanto stabilito al comma successivo, viene determinato sulla base dei prezzi desunti dal Prezzario regionale dei lavori pubblici di Regione Lombardia in vigore al momento della richiesta.

Nel caso di interventi di consistente entità per i quali il valore della fornitura delle piante da mettere a dimora superi l'importo limite di euro 5.000,00, l'atto abilitativo è subordinato alla costituzione di specifico deposito cauzionale o polizza fidejussoria sostitutiva, di entità pari a

detto valore. Tale deposito verrà svincolato ad attecchimento dei nuovi alberi, dopo la verifica da parte dell'Ufficio Ambiente a seguito del rispetto delle precisazioni contenute nell'autorizzazione e, comunque, non prima di 1 (uno) anno dalla messa a dimora degli stessi, previa presentazione di autocertificazione di detto rispetto.

4. Interventi ammissibili

L'Amministrazione Comunale può consentire l'abbattimento o la potatura drastica, di alberi e arbusti soggetti a tutela, in deroga ai divieti di cui all'art. 6, previa istanza di autorizzazione e secondo la modulistica in appendice, quando si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) Le piante, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato, siano morte o risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo.
- b) Le piante siano interessate da situazioni patologiche o di instabilità o di conflitto con manufatti e servizi tecnologici, compresi strade ed elettrodotti, da cui possano derivare pericoli a persone o danni a cose e solo nel caso in cui la loro conservazione, anche nell'interesse pubblico ed in base alla legislazione vigente, non sia possibile.
- c) L'abbattimento, per tipologia dell'impianto e caratteristiche ambientali (ad es. fittezza di impianto), consenta un miglioramento complessivo delle condizioni di sviluppo del restante patrimonio arboreo ed arbustivo protetto dal presente Regolamento.
- d) Le piante siano interessate da patologie trasmissibili, che pregiudichino in modo certo la vita di altre piante, o per le quali sussistano norme di lotta obbligatoria mediante l'abbattimento.
- e) L'abbattimento riguardi specie esotiche, infestanti o indesiderate di cui all'allegato 1c, per le quali il richiedente presenti un progetto di sostituzione con specie autoctone alla cui approvazione l'autorizzazione resta subordinata. In caso di richiesta di abbattimento di essenze estranee alla flora locale, non ricomprese nell'allegato 1c, verrà effettuata una valutazione caso per caso da parte degli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.
- f) L'interessato, nel caso in cui gli abbattimenti siano resi necessari da interventi di edilizi o lavori di manutenzione, accompagni la richiesta di autorizzazione ad un progetto di riqualificazione del verde, (comprendente adeguate misure di reimpianto o di compensazione ambientale, come definito dal presente Regolamento all'art. 6.3,

realizzabili a spese dell'interessato anche al di fuori dell'area di intervento, qualora questa sia insufficiente o inadatta) alla cui approvazione l'autorizzazione resta subordinata.

- g) Le piante appartengano a specie con capacità pollonifere e si trovino all'interno di formazioni arboreo arbustive non rientranti nella definizione di bosco e tradizionalmente e regolarmente governate a ceduo, o sottoposte ad altra forma di governo finalizzata all'estrazione di legname, nel qual caso si applica quanto disposto dall'articolo 6.2.

5. Abbattimento di alberi pubblici e alberi in aree sottoposte a vincoli

Nelle aree pubbliche o private gravate da vincolo ex D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e in tutte le aree a verde pubblico con esclusione dei casi previsti al comma 4, per i quali resta valido quanto stabilito dai precedenti commi del presente articolo, gli alberi abbattuti che abbiano circonferenza del tronco superiore a 40 cm misurato a 1,00 m da terra devono essere sostituiti seguendo il criterio della compensazione ambientale, ripiantando un numero di nuovi esemplari per un importo (da valutare in base all'elenco prezzi di cui al comma 3) pari al valore ornamentale dei soggetti rimossi, come stabilito dal presente Regolamento. In caso di soluzioni che consentano il mantenimento in sito dei soggetti ma che rendano necessario o comportino danneggiamento grave, devono essere messi a dimora nuovi alberi per un valore calcolato in base al danno ornamentale e biologico.

6. Esenzione di autorizzazione

Si prescinde dalle previste richieste di autorizzazione quando:

- il proprietario sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura degli alberi a seguito di sentenza giudiziaria;
- dall'albero possano derivare immediati pericoli a persone o cose.

In tali casi il proprietario può procedere all'intervento, avendo avuto cura di comunicare per iscritto agli uffici comunali competenti le ragioni d'urgenza, adeguatamente documentate da perizia tecnica asseverata obbligatoria, che motivano lo stesso intervento; in mancanza di motivazioni valide si applica quanto previsto dal presente Regolamento.

ART. 8. MANOMISSIONI DI AREE VERDI E ALBERATE IN OCCASIONE DI LAVORI

Nelle aree di pertinenza degli alberi tutelati ai sensi del presente Regolamento, è vietato il deposito o versamento di materiali o sostanze nocive ai vegetali, compresi danneggiamenti provocati dall'impiego di erbicidi e del fuoco, il ricarico di suolo così come l'abbassamento delle quote, l'esecuzione di scavi o lavorazioni del terreno, il transito di mezzi meccanici (esclusi quelli deputati alla manutenzione del verde), il costipamento del suolo, la posa di pavimentazioni impermeabili, ed ogni altra operazione che possa comportare il danneggiamento degli alberi stessi, radici comprese o il peggioramento delle condizioni vegetative e di stabilità.

Tutti gli interventi che interessano gli ambiti di applicazione e i relativi beni tutelati ai sensi del presente Regolamento, e comportino manomissione e/o occupazione di area verde o banchina alberata, così come tutti i lavori (scavi, posa di pavimentazioni, etc.) che interessino l'area di pertinenza di alberi tutelati ai sensi del presente Regolamento, sono assoggettati ad autorizzazione. L'istanza (modulo d in appendice) deve essere corredata da una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione presente in conformità al presente Regolamento; nel caso in cui i lavori interferiscano con aree a verde pubblico detta relazione deve essere redatta da tecnico abilitato (dottore agronomo, dott. forestale o perito agrario per i rispettivi ambiti di competenza).

I progetti di intervento su aree già attrezzate a verde che dimostrino l'impossibilità di rispettare le prescrizioni del presente Regolamento per la necessità di applicazione di norme sovraordinate, per esigenze di pubblica incolumità degli utenti o per oggettiva e certificata impossibilità in relazione allo stato dei luoghi, devono essere elaborati nell'ottica del massimo rispetto per i soggetti arborei esistenti e di massima permeabilità del terreno, descrivendo dettagliatamente le motivazioni che non rendono possibile il rispetto delle prescrizioni sopra descritte; il progetto deve tendere a un miglioramento della situazione esistente, osservando in fase di attuazione le eventuali prescrizioni vincolanti impartite con l'autorizzazione.

Nel corso dell'esecuzione dei suddetti interventi il Direttore dei Lavori, nel caso di mancata osservanza del presente Regolamento, provvede ad inviare la segnalazione all'Ufficio Tecnico comunale che, effettuati gli opportuni controlli, stabilisce le eventuali operazioni di ripristino da effettuare, la sanzione amministrativa e l'eventuale valore ornamentale e/o del danno biologico da addebitare all'impresa, ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento.

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante. Tutti gli alberi presenti nell'ambito del cantiere per i quali il progetto prevede la conservazione vanno muniti di un efficace dispositivo di protezione, costituito da una robusta recinzione rigida che consenta di evitare danni a fusto, chioma e apparato radicale a delimitazione dell'area di pertinenza; in casi di comprovata e documentata necessità e comunque su istanza scritta dal richiedente, tale area può essere ridotta a m. 3 (tre) per le specie arboree e m. 1,5 (uno virgola cinque) per gli arbusti. In tale area non sono ammessi la posa di pavimentazione impermeabili, anche se temporanee, l'accatastamento di attrezzature e materiali alla base o contro le piante, l'infissione di chiodi, l'installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, l'imbragamento dei tronchi, ecc. Particolare attenzione deve essere posta nello smaltimento delle acque di lavaggio, alla manipolazione e accumulo in cantiere di altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, ecc.) nonché al governo delle fonti di calore e di fuoco. Nel caso di esemplari arborei di particolare pregio o conformazione, potrà essere prescritta l'interdizione dal cantiere della superficie corrispondente alla proiezione della chioma sul terreno per mezzo di opportuna recinzione. Nel caso in cui un cantiere impedisca per più giorni la fruibilità parziale o totale di un'area di verde pubblico è obbligatoria la posa preventiva di adatti cartelli di avviso rivolti all'utenza. La forma e il contenuto di detti cartelli dovranno essere preventivamente approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

L'esecuzione di scavi all'interno dell'area di pertinenza degli alberi è ammessa in casi di necessità comprovata e documentata in sede di istanza di autorizzazione. In tal caso, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, devono essere adottate particolari precauzioni quali ad esempio: scavi a mano, rispetto delle radici portanti evitandone il danneggiamento o l'amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (spingitubo, microtunneling, sistemi di aspirazione, escavatori a risucchio, soffiatori a pressione, lance ad aria compressa tipo "Air Spade").

In prossimità di esemplari arborei o arbustivi di notevole pregio paesaggistico e/o storico e qualora si richiedano particolari norme di salvaguardia dettate da esigenze agronomiche e/o patologiche, l'autorizzazione degli scavi può essere subordinata al rispetto di distanze superiori a quelle determinate dall'area di pertinenza.

Qualora durante gli scavi, anche al di fuori dell'area di pertinenza, non sia possibile evitare la rimozione di radici e previa formale comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale, queste devono essere asportate con taglio netto (e non strappate) con motosega o cesoie, provvedendo alla tempestiva disinfezione delle superfici di taglio per mezzo di opportuni anticrittogamici. I principi attivi da impiegare sono di volta in volta prescritti dall'Ufficio Tecnico Comunale, nell'ambito del parere scritto di competenza. Se le piante interessate sono del genere *Platanus* si richiama l'osservanza puntuale di quanto disposto dal D.M. 412 del 3 settembre 1987, dal Decreto 17 Aprile 1998 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del Platano" e dalla circolare regionale n°27 del 15-04-99.

In casi di comprovata e documentata necessità e comunque su istanza scritta del richiedente, può essere autorizzata la posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili all'interno dell'area di pertinenza degli alberi esistenti. In ogni caso deve essere individuata un'area minima di rispetto che deve essere tenuta libera e protetta, secondo le modalità impartite di volta in volta dall'Ufficio Tecnico Comunale, per consentire gli scambi gassosi, la penetrazione delle acque meteoriche, l'esecuzione di operazioni di manutenzione e per impedire il compattamento del suolo. In ogni caso l'Ufficio Tecnico può richiedere la posa di manufatti protettivi, come cordoli, grigliati, piastrelle, barriere, e simili.

Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di manufatti preesistenti (cls, laterizi, asfalto, ecc.) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumuli di materiali deve essere allontanato al momento stesso della manomissione. A manomissione ultimata la colmataura degli scavi deve essere effettuata secondo le norme seguenti:

- asportazione del materiale non compatibile, (inerti, zolle, ciottoli) e apporto di terra agraria per ripristinare la quota atta a garantire il raccordo con l'area circostante non manomessa;
- accurato assestamento e livellamento del terreno.

1. Garanzie

L'autorizzazione degli interventi che causano un impatto sul sistema del verde pubblico o sulle alberate stradali tale da comportare opere di ripristino di valore superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00) è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale o di una polizza fidejussoria sostitutiva, di importo pari al 100% del valore del ripristino, da effettuare

alla conclusione dei lavori. Il calcolo analitico del valore di ripristino costituisce parte integrante del progetto, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5.

2. Ripristini

In caso di danneggiamento di verde pubblico (in occasione di scavi o lavori di qualsiasi natura) e fatte salve eventuali sanzioni di cui all'art. 14, qualsiasi intervento di potatura o di cura di parti danneggiate (comprese le radici) e/o di ripristino di aree verdi danneggiate (compresi i tappeti erbosi) deve essere eseguito, a spese di chi abbia operato il danno ovvero dall'autore del danno nel caso di cui all'art. 7, con l'assistenza di personale dell'Ufficio Tecnico che prescrive altresì il periodo più idoneo per la sua esecuzione. Tale procedura vale anche per qualsiasi richiesta di trapianto di soggetti arborei ed arbustivi da sottoporre all'Ufficio Tecnico Comunale, che valuterà la fattibilità tecnica dell'intervento indicando nel contempo il periodo più idoneo per la sua esecuzione.

In caso di danneggiamento di tappeti erbosi il ripristino deve essere eseguito in modo da rendere omogenea l'intera superficie a prato dell'area; per aiuole o giardini di particolare pregio o rappresentanza l'Ufficio Tecnico può fare eseguire ovvero affidare all'autore del danno l'esecuzione del ripristino del tappeto erboso a pronto effetto con l'impiego di zolle erbose o tappeto erboso in rotoli.

Sono comprese negli oneri di ripristino, a carico di chi abbia operato il danno, anche le operazioni di manutenzione e bagnatura per 12 mesi sino a completo attecchimento del verde ripristinato.

ART. 9. PRESCRIZIONI

Ogni qual volta sia previsto un impianto arboreo in dotazione ad un edificio di nuova costruzione, l'irrigazione dovrà essere prevista preferibilmente mediante una cisterna di raccolta delle acque meteoriche opportunamente dimensionata per soddisfare le esigenze annuali idriche delle piante arboree. I sistemi di raccolta delle acque saranno dimensionati in funzione del verde da irrigare; l'acqua potrà essere raccolta da tutte le superfici impermeabili (tetti, piazzali, superfici pavimentate) ed eventualmente anche dalle superfici permeabili quali parcheggi inerbiti; potranno essere recuperate anche acque bianche di origine domestica attraverso appositi impianti di recupero dell'acqua; dove necessario l'acqua recuperata potrà essere resa idonea attraverso impianti di fitodepurazione;

- La scelta delle specie da impiegare per i nuovi impianti deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici, storici e culturali del territorio; in linea generale devono essere privilegiate le specie autoctone e quelle meglio adattabili alle particolari condizioni dell'impianto;
- Per le aree delle quali è prescritta la cessione al Comune previa realizzazione di verde pubblico, i lottizzanti devono assumere l'onere della manutenzione del verde per un periodo minimo di un anno dalla fine lavori, prolungabile fino a cinque anni per sistemazioni a verde di particolare importanza. In tali aree è proibito l'impiego di specie indesiderate di cui all'allegato 1c;

1. Distanze dai confini

La distanza delle alberature rispetto ai confini di proprietà deve essere commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma che, in ogni caso, non deve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione o di esposizione al sole di ambienti confinanti prospicienti. Nel caso di nuovi impianti, per le distanze dai confini vengono indicate le misure minime di seguito riportate, alle quali attenersi salvo diversa autorizzazione comunale giustificata dalle particolari condizioni dello stato di fatto:

- per alberi di prima¹ grandezza = m 6 per alberi di seconda² grandezza = m 4
- per alberi di terza³ grandezza e inferiori = m 3
- per alberi a chioma fastigiata = m 3
- per siepi formate da alberi, purché regolarmente sottoposte a periodica potatura che ne impedisca la crescita in altezza; per alberelli a crescita ridotta o arbusti allevati ad alberello = m 1
- per le siepi arbustive, le viti (esclusivamente a scopo ornamentale⁴), gli arbusti e per gli alberi da frutta di altezza inferiore ai 2,5 metri = m 0,5

Qualora non sia possibile attenersi alle distanze sopra suggerite, e nel caso di alberi esistenti, le distanze legali sono quelle definite dall'art. 892 del Codice Civile;

¹ Allegato 1d al presente regolamento

² Allegato 1d al presente regolamento

³ Allegato 1d al presente regolamento

⁴ In riferimento alle distanze previste per la coltivazione della vite si rimanda al Regolamento per l'uso degli agrofarmaci nei comuni di Franciacorta.

La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a m. 4,00 rispetto al medesimo. Nel caso di aggetto sui marciapiedi, la quota ammessa è superiore a 2,5 m e in ogni caso i rami non devono ostacolare la visione dei cartelli stradali.

I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

2. Distanze dalle utenze aeree

La distanza degli alberi da utenze aeree, di telecomunicazione ed elettriche sarà in funzione delle singole situazioni e dei vincoli e delle servitù esistenti, nel rispetto della normativa vigente.

Il D.M n. 449 del 21.03.1988 e s.m.i. prevede le seguenti distanze:

- Tensione linea elettrica aerea in AT fino a 120 kV = 1,70m
- Tensione linea elettrica aerea in AT fino a 132 kV = 1,82 m
- Tensione linea elettrica aerea in AT fino a 150 kV = 2,00 m
- Tensione linea elettrica aerea in AT fino a 200 kV = 2,50m
- Tensione linea elettrica aerea in AT fino a 220 kV = 2,70 m
- Tensione linea elettrica aerea in AT fino a 380 kV = 4,30m

3. Distanze dalle utenze sotterranee

In corrispondenza di servizi tecnologici interrati per la manutenzione dei quali, in futuro, possa rendersi necessario effettuare degli scavi, vanno rispettate le seguenti distanze minime di impianto, fatte salve norme più restrittive o diverse prescrizioni da parte degli enti gestori:

- per alberi di prima grandezza (altezza >18m) = m 4;
- per alberi di seconda grandezza (altezza 12-18m) = m 3;
- per alberi di terza grandezza (altezza < 12m) e inferiori = 2 m.

4. Distanze dal Reticolo idrico

Nel territorio comunale di Adro sono individuate le seguenti stradali rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale e minore, aventi estensioni diverse in relazione all'importanza del corso d'acqua e/o alla situazione urbanistica locale.

In particolare:

- metri 10 per ogni lato, per tratti di corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore situati all'esterno del perimetro del centro edificato indicato nello strumento urbanistico comunale. Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. per le recinzioni le distanze minime da mantenere dalla sponda del corso d'acqua sono le seguenti:
 - metri 10 qualora trattasi di opere in muratura che si elevino oltre il piano campagna
 - metri 5 in presenza di recinzioni asportabili formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino il normale deflusso delle acque.
- metri 5 per ogni lato, per tratti di corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore situati all'interno del perimetro del centro edificato indicato nello strumento urbanistico comunale. Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla sommità della sponda. per le recinzioni realizzate entro tale fascia la distanza minima da mantenere dalla sponda del corso d'acqua è di metri 1,00 misurata come sopra e le recinzioni saranno del tipo asportabile formate esclusivamente da piantini e rete metallica.
- m 1,50 per ogni lato, per i tratti di corsi d'acqua intubati (o coperti) Le distanze in questo caso devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce il tombotto o la copertura, nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale tale distanza va comunque sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa.

I proprietari usufruttuari o conduttori dei fondi compresi entro il perimetro della fascia di rispetto debbono rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle piantagioni

lateralmente alla fascia o al corso d'acqua, che per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa, causino interferenza con l'area in fascia o con il corso d'acqua.

Lungo la fascia di rispetto dovrà essere mantenuta la vegetazione spontanea e non dovranno essere messe a dimora piantagioni o arbusti di altro genere se non autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale, per quanto riguarda il RIM, e da Regione Lombardia per il RIP.

ART. 10. MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI

L'Amministrazione Comunale può affidare ad Associazioni o a Cooperative a vario titolo, ad imprenditori agricoli o ditte la manutenzione ordinaria, la sorveglianza e la pulizia di specifiche aree, al fine di ottenere il coinvolgimento della cittadinanza nella gestione e nel corretto uso delle aree verdi pubbliche.

Ai sensi dell'art. 201 del D.Lgs 36/2023 "Gli enti concedenti stabiliscono, con atto generale e tenuto conto dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti (dall'Autorità) dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione del settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, può prevedere i criteri e le condizioni, per la conclusione di contratti di partenariato sociale aventi ad oggetto una o più delle prestazioni seguenti:

- a) gestione e manutenzione di aree riservate al verde pubblico urbano e di immobili di origine rurale destinati ad attività sociali e culturali, ceduti al Comune in esecuzione di convenzioni e di strumenti urbanistici attuativi; sussiste, per la conclusione di tale contratto, il diritto di prelazione dei cittadini, aventi residenza o domicilio nei comprensori ove insistono i beni e le aree, costituenti un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno i due terzi della proprietà della lottizzazione; i cittadini costituiti in consorzio possono beneficiare, altresì, di incentivi fiscali;*
- b) gestione, manutenzione e valorizzazione di piazze e strade o interventi di decoro urbano e di recupero di aree e beni immobili inutilizzati, per destinarli a fini di interesse generale, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati che, all'uopo, beneficino di incentivi fiscali direttamente attinenti alla attività svolta dal singolo o dalla associazione, o comunque utile alla comunità territoriale di riferimento;*
- c) compimento di opere di interesse locale, da acquisire al patrimonio indisponibile dell'ente concedente, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati,*

e a spese di questi ultimi; l'esecuzione delle opere è esente da oneri fiscali e amministrativi, salva l'imposta sul valore aggiunto."

In tutti i casi gli interventi devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle convenzioni stipulate e sono sottoposte al controllo e coordinamento dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica, i proprietari di aree verdi private e gli altri gestori del verde di uso pubblico devono garantire la corretta esecuzione degli interventi manutentivi delle aree verdi in loro custodia, in loro proprietà, in convenzione o in gestione, nel rispetto del Regolamento e dei suoi allegati.

ART. 11. ACCESSO ALLE AREE VERDI

Ai parchi, ai giardini e in genere a tutte le aree verdi è consentito libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni, come ad esempio nelle aree naturalistiche soggette a specifica tutela e normativa. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi.

L'Amministrazione Comunale garantisce su base di uguaglianza la piena accessibilità e fruibilità di tutte le aree verdi alle persone con disabilità e/o alle persone con ridotta mobilità avendo riguardo ai diversi bisogni che manifestano in ragione della disabilità, anche nel caso di aree in gestione a terzi. Si impegna altresì a realizzare e incentivare la realizzazione di percorsi nel verde attrezzati per la fruizione da parte di persone non- o ipovedenti, e di percorsi sensoriali.

Per motivi di manutenzione, sicurezza e tutela determinate aree o parti di esse potranno essere temporaneamente interdette all'uso pubblico con segnalazione in loco.

ART. 12. SFALCIO DEI FOSSI E CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE LUNGO LE STRADE

Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari, nel rispetto della normativa in materia di polizia idraulica e delle norme di cui alla Legge regionale 31 marzo 2008 n.10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea".

Nel rispetto dell'art. 29 del Nuovo Codice della Strada, emanato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è obbligatorio che i proprietari confinanti con strade mantengano le siepi debordanti in modo da non restringere o danneggiare la strada impedendo o limitando la viabilità e/o il transito pedonale e/o la visibilità, e che taglino i rami che nascondono la segnaletica o ne compromettono la visibilità e la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o altre cause vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli con tempestività. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a m. 4,00 rispetto al medesimo.

Nel caso di aggetto sui marciapiedi, la quota ammessa è superiore a 2,5 m e in ogni caso i rami non devono ostacolare la visione dei cartelli stradali.

E' vietata l'eliminazione della vegetazione spontanea mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide lungo le rive dei corpi d'acqua naturali o artificiali, sia perenni che temporanei, lungo le scarpate ed i margini delle strade, nonché lungo le separazioni dei terreni agrari e sui terreni sottostanti le linee elettriche (L.R. 31-03-08 n.10, art. 5.6). 7. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, pedonale, o che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche o che costituiscono oggettivo ostacolo per la loro realizzazione, devono essere rimossi, su ordinanza sindacale, a cura e spese dei proprietari che devono anche risarcire l'Amministrazione Comunale delle spese per la riparazione delle pavimentazioni danneggiate. La responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici sono ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi. L'ordinanza è subordinata alla verifica dell'impossibilità di eliminare gli inconvenienti con metodi alternativi alla rimozione. In caso di inadempienza l'Ufficio Tecnico Comunale ha la facoltà di fare eseguire d'ufficio i lavori di cui ai punti precedenti del presente articolo a ditta specializzata, con conseguente richiesta di rimborso agli inadempienti.

ART. 13. SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e in specie all'articolo 500 del Codice Penale (diffusione delle malattie

delle piante o degli animali), la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

Fra le metodologie di lotta devono essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

La prevenzione si attua attraverso:

- la scelta di specie adatte all'ambiente climatico locale, al sito e all'effettivo spazio disponibile;
- l'impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma;
- la difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;
- l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente Regolamento (v. art. 8; v. anche in appendice: glossario e “manuale delle buone pratiche”) e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;

I trattamenti fitosanitari contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati prioritariamente ricorrendo a criteri colturali alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica (si richiama la L.R. 31-03-08 n.10, art. 5.6). I trattamenti con prodotti chimici devono essere eseguiti, nel rispetto della normativa vigente, possibilmente in base ai principi della lotta integrata, evitando la lotta a calendario. Il ricorso all'endoterapia va alternato ad altre modalità di intervento.

È vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati come pericolosi per le api (es. neonicotinoidi e analoghi) nelle aree verdi pubbliche e in tutte le aree urbane. Eventuali trattamenti ammessi dovranno essere effettuati esclusivamente:

- su indicazione di un tecnico abilitato,
- in casi di necessità comprovata,
- in orari di minor attività delle api (tramonto o notte),
- evitando trattamenti durante la fioritura.

Il ricorso a prodotti fitosanitari, oltre che al rispetto della normativa vigente, è subordinato a diagnosi eseguita da tecnico abilitato (dottore agronomo, dottore forestale o perito agrario

per i rispettivi ambiti di competenza) ed è obbligatorio segnalare preventivamente al Comune di Adro e aree oggetto di intervento.

Il Comune di Adro incentiva l'utilizzo di tecniche agroecologiche che riducano al minimo l'impatto sugli impollinatori.

I sintomi di malattia o di morte degli alberi devono essere tempestivamente segnalati all'Ufficio Tecnico Comunale. E' fatto obbligo al proprietario provvedere, previa la prevista autorizzazione di cui all'art. 6, all'abbattimento dell'albero ammalato non più curabile o morto e sua sostituzione con altro o con altre essenze le cui caratteristiche dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 14. MONITORAGGIO MALATTIE, PARASSITI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO

1. Lotta prioritaria contro il Tarlo Asiatico (*Anoplophora glabripennis*)

I danni maggiori associati alle infestazioni da *A. glabripennis* sono provocati dalle larve mentre scavano le gallerie per nutrirsi del legno che si sommano a quelli provocati dagli adulti quando producono i fori di sfarfallamento. Entrambe le tipologie di danni possono costituire un fattore predisponente per eventuali alterazioni secondarie causate da patogeni fungini con il conseguente deperimento delle piante.

In generale i sintomi associati ad un'infestazione da *A. glabripennis* includono appassimenti fogliari, ingiallimenti ed imbrunimenti settoriali della chioma, disseccamento dei rami e deformazione della corteccia. Tali sintomi non compaiono prima di 3-4 anni dall'inizio dell'infestazione.

Segnalare al Servizio Fitosanitario Regionale interventi di abbattimento e potatura delle piante di: Acero, Ippocastano, Betulla, Pioppo, Frassino, Salice, Olmo.

- Non movimentare al di fuori dell'area delimitata il legname e i residui di potatura non cippati degli alberi appartenenti ai generi sopra indicati;

Le notifiche di abbattimento e potatura devono essere inviate via email a anoplophora@ersaf.lombardia.it e devono contenere: data inizio attività, tipo di intervento, località e/o indirizzo in cui si trovano le piante, modalità di smaltimento del legname.

2. Parassiti e interventi da effettuare:

Al fine di individuare tempestivamente la presenza di parassiti sulle piante, e stimarne il rischio di danno, è consigliato il monitoraggio, soprattutto nei periodi critici dal punto di vista fitosanitario, secondo le seguenti modalità:

- Afidi e Psille: i rilievi visivi vanno eseguiti sulla chioma durante il periodo vegetativo e sono rivolti all'individuazione delle colonie. Nel corso dei controlli va verificata la presenza di nemici naturali (in particolare Coccinellidi, Crisopidi, Sirfidi e Antocoridi);
- Cocciniglie: i rilievi visivi vanno eseguiti in due periodi dell'anno: durante il periodo vegetativo, al fine di individuare le forme giovanili su foglie, rami e tronchi e i sintomi attribuibili al loro attacco (crescita stentata, disseccamenti generalizzati) e durante l'inverno, per individuare le forme svernanti sugli organi legnosi;
- Metcalfa (Metcalfa pruinosa): a partire dal mese di maggio va controllata la vegetazione delle piante particolarmente infestate negli anni precedenti;
- Lepidotteri defogliatori: i controlli visivi hanno lo scopo di individuare le giovani larve e vanno condotti in particolare sulle piante maggiormente attaccate negli anni precedenti. È, inoltre, consigliabile il monitoraggio degli adulti attraverso l'impiego di trappole a feromoni. Le trappole vanno installate, in posizione medioalta, prima dell'inizio del volo degli adulti;
- Ifantria americana (*Hyphantria cunea*): i rilievi vanno eseguiti ai primi di giugno e alla fine di luglio, verificando l'eventuale presenza dei caratteristici nidi sericei sulle foglie più giovani, soprattutto di gelso e acero negundo;
- Limantria (*Lymantria dispar*): i controlli vanno effettuati in maggio, sulla vegetazione di querce e altre latifoglie;
- Processionaria del pino (*Traumatocampa* = *Thaumetopoea pityocampa*): i rilievi vanno effettuati a partire da agosto, principalmente su pino nero, pino silvestre e pino marittimo. Ulteriori controlli devono essere effettuati nei mesi invernali alla ricerca dei caratteristici nidi entro i quali svernano le larve;
- Lepidotteri xilofagi:
 - Rodilegno rosso (*Cossus cossus*) e Rodilegno giallo (*Zeuzera pyrina*): sono disponibili sul mercato trappole a feromoni che permettono il monitoraggio e la cattura di massa degli adulti. Nelle aree infestate, le trappole vanno posizionate dall'inizio di maggio alla fine di settembre. La stessa trappola può essere innescata con i feromoni di entrambe le specie, avendo cura di collocarla nella parte alta della

chioma e di sostituire periodicamente i dispenser. Verificare la presenza larve, evidenziata da fori con fuoriuscita di rosura nel colletto, nella parte inferiore del tronco e nei rami;

- Coleotteri xilofagi: su tronco e rami infestati controllare la presenza di fori di sfarfallamento degli adulti che, a seconda della specie, possono misurare da poco più di un millimetro ad oltre un centimetro di diametro. In molti casi, la presenza di larve o adulti all'interno delle piante è evidenziata dalla fuoriuscita di rosura dai fori; - Ragnetto rosso (*Tetranychus urticae*): i rilievi visivi vanno eseguiti sulle foglie, in particolare sulla pagina inferiore, durante il periodo vegetativo, soprattutto in estate;
- Cancro colorato del platano: dovranno essere controllati in via prioritaria i platani di proprietà pubblica, posti lungo strade comunali, provinciali e statali utilizzando, ogni qualvolta si prelevino campioni, la scheda predisposta dal Servizio Fitosanitario Regionale. In caso di focolai accertati della malattia, i controlli dovranno essere effettuati 2 volte all'anno: in maggio-giugno e in novembre-dicembre, specialmente sul tronco;
- Cancri corticali e rameali: i controlli sulle parti legnose vanno effettuati in autunno, su piante ove è stata accertata la presenza della malattia, in particolare modo su siepi di lauroceraso;
- Oidio o mal bianco: i controlli vanno effettuati da maggio fino ad agosto-settembre su tutte le parti verdi delle piante, in particolare su rosa, lauroceraso, maonia, evonimo;
- Colpo di fuoco batterico: nel periodo caldo va monitorata la presenza di essudato batterico sulle foglie e sui rami; le parti colpite vanno tempestivamente eliminate, provvedendo alla disinfezione dei tagli eseguiti.

Nel caso si renda opportuno intervenire, dovranno essere preferite metodologie di lotta agronomica o biologica. È vietato l'impiego dei presidi sanitari di I e II classe (fitofarmaci) nei giardini posti all'interno del perimetro urbano.

ART. 15. SANZIONI

Ogni violazione o inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento (quando non costituisca reato o violazione amministrativa sanzionata da leggi o regolamenti generali) è punita, ai termini dell'art. 7/bis "Sanzioni Amministrative" e successivi, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, che prevede, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle

disposizioni dei Regolamenti comunali e provinciali l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, da determinarsi con specifica ordinanza in conformità della disciplina generale di cui agli articoli della Legge 24 novembre 1981 n. 689: "Modifiche al Sistema penale". Le sanzioni amministrative si applicano indipendentemente da altri oneri, di qualsiasi natura, che al responsabile della violazione e inosservanza possano derivare in conseguenza della violazione o inosservanza delle medesime oltre, se del caso, alla sanzione accessoria di cui ai paragrafi successivi.

In caso di danni a singoli alberi, non autorizzati, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) danni all'apparato radicale, potatura drastica non autorizzata o eseguita in modo diverso da quanto prescritto, ma senza gravi danni all'albero = da € 50,00 a € 150,00 cad
- b) danni all'apparato radicale, potatura drastica non autorizzata o eseguita in modo diverso da quanto prescritto, con danneggiamento consistente = da € 150,00 a € 450,00 cad
- c) danni irreparabili all'apparato radicale, abbattimento di un albero = € 500,00 cad
- d) nel caso di danneggiamento, anche a seguito di esecuzione di intervento diverso da quello prescritto, o abbattimento non autorizzato di albero tutelato ai sensi dell'art. 2, la sanzione sarà calcolata mediante procedimento di stima del valore ornamentale dei soggetti arborei e conseguente stima del danno.

L'Ufficio preposto, a sua discrezione, può dare facoltà al contravventore di risarcire il danno arrecato al patrimonio arboreo con l'acquisto e la piantagione di un numero di alberi di dimensioni e specie indicate dai competenti Uffici comunali, pari al valore del danno stesso. Le piante acquistate verranno messe a dimora, ove possibile, all'interno della proprietà del contravventore o, eventualmente, in altro luogo pubblico individuato dall'Amministrazione Comunale.

Il Comune può esercitare i poteri sostitutivi compiendo le opere richieste, rivalendosi poi con richiesta di rimborso alla proprietà.

Nel caso di fasce e bande alberate, filari e siepi arboree e/o arbustive protette dal presente Regolamento, fatte salve eventuali sanzioni per danneggiamenti di cui ai paragrafi precedenti, il contravventore dovrà provvedere a reimpiantare la formazione danneggiata,

su indicazioni del Comune, per la stessa lunghezza e larghezza di quella precedentemente andata perduta. Il valore degli alberi da mettere a dimora, a reintegro del patrimonio arboreo, verrà determinato sulla base dei prezzi desunti listino prezzi delle piante ornamentali adottato dal Comune e relativo all'anno in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione, o individuato dal Comune in funzione della necessità.

Per danneggiamento di aree verdi pubbliche, alberi esclusi, è previsto il risarcimento del costo delle opere di ripristino del verde pubblico manomesso o comunque deteriorato, compresi gli arredi; tali opere saranno gestite dall'Ufficio Tecnico Comunale secondo la procedura di seguito enunciata. I lavori di ripristino saranno eseguiti dalle ditte appaltatrici delle manutenzioni ordinarie del verde pubblico su ordine dell'Ufficio Tecnico Comunale. L'importo dei lavori di ripristino verrà addebitato all'autore della manomissione applicando i prezzi desunti dal Prezzario regionale dei lavori pubblici di Regione Lombardia e gli importi dovranno essere versati direttamente al Comune di Adro; sono comprese negli oneri di ripristino, a carico di chi abbia operato il danno, anche le operazioni di manutenzione e bagnatura per 12 mesi sino a completo attecchimento del verde ripristinato.

Qualora il ripristino dovesse interessare una superficie globalmente pari o superiore al 75% di un'area avente delle precise delimitazioni fisiche quali ad esempio: guide, cordoli, cancellate o simili, potrà essere richiesto ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, il ripristino totale dell'area.

Nel caso di ripristino conseguente a manomissione di un'area verde pubblico o di banchina alberata di superficie globale fino a 250 mq, i lavori eseguiti verranno conteggiati in economia. I pagamenti dovranno essere effettuati nel rispetto del D.Lgs 36/2023.

Nel caso di ritardato pagamento saranno addebitati all'autore del danno gli interessi legali e di mora previsti dalle leggi in materia, nonché ogni altro onere sostenuto per il recupero delle spese.

A discrezione dell'Amministrazione i lavori di ripristino potranno essere affidati all'autore o responsabile stesso del danno qualora in grado di offrire le necessarie garanzie di corretta esecuzione.

1. Sanzioni diverse

Mancato rispetto degli adempimenti previsti dalle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, fatto salvo l'obbligo di provvedere ugualmente all'esecuzione di tutte le prescrizioni previste nell'autorizzazione stessa € 100,00

Restanti contravvenzioni al Regolamento, non previste nel presente articolo € 100,00

2. Sanzioni accessorie:

L'Ufficio Tecnico Comunale, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di cui al presente articolo, può imporre:

- a) la sospensione dei lavori, per il tempo necessario all'effettuazione della perizia tecnica e comunque per non più di 30 giorni, atta a stabilire il valore del danno;
- b) il rimborso delle spese sostenute per la perizia tecnica di quantificazione del danno;
- c) l'impianto di nuove essenze, anche in aree pubbliche, per un valore corrispondente agli alberi danneggiati (pubblici e privati), ovvero procedere d'ufficio a carico con conseguente richiesta di rimborso agli inadempienti.

3. Organi delegati

All'accertamento dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento provvedono gli agenti di Polizia Locale.

ART. 16. PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE PER LA GIORNATA NAZIONALE DELL'ALBERO ISTITUITA DALLA L. N. 10/2013

La Giornata Nazionale degli Alberi, istituita dal Ministero dell'ambiente e riconosciuta con l'art. 1 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, si celebra ogni 21 novembre in tutta Italia. Lo scopo è promuovere la cura e la valorizzazione degli alberi e ricordare il ruolo essenziale dei boschi e del verde urbano per il nostro ecosistema.

In tale data l'Amministrazione Comunale si impegnerà a promuovere eventi ed iniziative che sensibilizzeranno la cittadinanza su questa tematica.

ART. 17. PROMOZIONE DELLE CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE PER LA TUTELA DELLE API

Il Comune promuove campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza sulle buone pratiche per la tutela delle api, incentivando la partecipazione delle scuole in progetti educativi e nelle "giornate per gli impollinatori".

ART. 18. NORME FINALI

Tutti gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo di bilancio; il loro utilizzo è vincolato alla realizzazione di interventi di manutenzione, riqualificazione e nuovo impianto di aree a verde pubblico.

L'eventuale aggiornamento degli importi delle sanzioni previste dal presente Regolamento deve essere deliberato con atto della Giunta Comunale.

ALLEGATI

Allegato 1a – Lista piante autoctone o tradizionali

Specie arboree	Specie arbustive
Acer campestre (Acero comune)*	Amelanchier ovalis
Acer platanoides (Acero Riccio)	Berberis vulgaris (Crespino)
Acer pseudoplatanus (Acero di monte)*	Cytisus scoparsi (Ginestra dei carbonai)
Alnus glutinosa (Ontano nero)	Cornus mas (Corniolo)*
Carpinus betulus (Carpino bianco) *	Cornus sanguinea (Sanguinella) *
Castanea sativa (Castagno)*	Coronilla emerus (Cornetta dondolina)
Celtis australis (Romiglia)	Corylus avellana (Nocciolo)*
Fraxinus excelsior (Frassino comune)	Cotinus coggygia (Albero della nebbia)
Fraxinus ornus (Orniello)*	Crataegus monogyna (Biancospino)*
Juglans regia (Noce da frutto) (*)	Crataegus oxyacantha
Morus alba (Gelso bianco), Morus nigra (Gelso nero) (*)	Euonymus europaeus (Berretta del prete)
Ostrya carpinifolia (Carpino nero)	Ficus carica (Fico comune) (*)
Platanus x acerifolia (Platano acerifolia) (*)	Frangula alnus (Frangola)
Populus alba (Pioppo bianco)	Hedera helix (Edera comune)
Populus canescens (Pioppo grigio)	Hippophae rhamnoides
Populus nigra (Pioppo nero)	Ilex aquifolium (Agrifoglio)
Populus nigra 'Italica (Pioppo cipressino o Pioppo Italo)	Juniperus communis (Ginepro)
Populus tremula (Pioppo tremulo)	Ligustrum vulgare (Ligustro comune) *
Prunus avium (Ciliegio da frutto)	Lonicera caprifolium e L. xylosteum (Lonicera)
Quercus cerris (Cerro)	Malus sylvestris (Melo selvatico)
Quercus petraea (Rovere)	Pyrus paraste
Quercus pubescens (Roverella)	Prunus padus (Pado o Ciliegio a grappoli)
Quercus robur (Farnia)	Prunus spinosa (Prugnolo selvatico)*
Taxus baccata (Tasso)	Rhamnus catharticus (Spino cervino)
Tilia cordata (Tiglio selvatico) *	Rosa canina*
Tilia platyphyllos (Tiglio comune) *	Salix caprea (Salicone)*
Ulmus minor (Olmo campestre)	Salix cinerea (Salice grigio)
Cedrus atlantica (Cedro dell'Atlante)	Salix eleagnos (Salice ripaiolo)
Cedrus deodara (Cedro dell'Himalaya)	Salix fragilis (Salice fragile)
Pino da pinoli o domestico	Salix triandra

Cupressus sempervirens (Cipresso mediterraneo)	Salix viminalis
Sorbus aucuparia (Sorbo degli uccellatori)*	Sambucus nigra (Sambuco comune)*
Sorbus domestica (Sorbo Domestico)*	Spartium junceum (Ginestra odorosa)
	Viburnum lantana (Lentaggine)*
	Viburnum opulus
	Euonymus europaeus (Berretta del prete)*
	Rubus fruticosus (Rovo)*

*specie mellifere autoctone o naturalizzate, ad alto valore per l'impollinazione.

Lista specie di prato e erbacee spontanee autoctone mellifere

Specie di prato	Specie erbacee spontanee
Medicago lupulina (Lupolina)	Taraxacum officinale (Tarassaco)
Ranunculus acris (Ranuncolo)	Trifolium pratense, T. repens, T. hybridum (Trifogli autoctoni)
Leucanthemum vulgare (Margherita maggiore)	Lotus corniculatus (Ginestrino)
Anthyllis vulneraria (Vulneraria)	Achillea millefolium (Achillea)
Galium verum (Caglio)	Centaurea jacea / nigrescens (Fiordaliso dei prati)
Medicago lupulina (Lupolina)	Malva sylvestris (Malva)
Ranunculus acris (Ranuncolo)	Origanum vulgare (Origano selvatico)
Leucanthemum vulgare (Margherita maggiore)	Thymus pulegioides (Timo serpillio)
Anthyllis vulneraria (Vulneraria)	

Allegato 1b (Elenco Parchi e Aree Verdi)

PARCHI

Parco Via Molinarghe/Termini

Parco Via Alberto da Giussano

Parco Via Indipendenza

Parco Via Don G.Ferrari – Torbiato

Parco Via Poffe

AREE VERDI

Ciglio Via Dandolo uscita su SP XII

Aiuola Via S. Michele

Area verde davanti Palazzo comunale

Area verde Parco Rimembranze ex monumenti ai caduti

Area verde Biblioteca Comunale

Giardino antistante garage automezzi comunali + siepe

Scarpata parcheggio retro Municipio + aiuola c.termica

Vicolo retro biblioteca Via Cornaletto

Aree verdi tra Via F.lli Calabria –Pezzotti e Orti

“Aiuola” fronte pizzeria Via Provinciale

Mantenimento aiuole Via Provinciale

Rotatoria SpXII (Il Volto) + aiuole adiacenti

Aiuole Via Martiri di Nassiriya

Aiuola caserma Carabinieri + spartitraffico

Aree campetti e ciglio strada località Gonzere

Aiuole Via L. da Vinci – Zona Isola Ecologica

Aiuole in Via Zocco

Scarpate Area verde bacino Rio Medolo Via Zocco

Aiuole Via Laveni

Aiuole di Via Provinciale

Area verde bacino davanti Gruppo Elle- Via Provinciale

Aiuole scarpata Via Provinciale

Aiuola Via lega Lombarda ex Traversa di Via Valli

Aiuole di Via Tangenziale Dosso Oriane + Via S.Martino

Aree verdi Via Garibaldi

Aiuole in traversa Via S.Martino

Aiuola in Via Piave

Aiuole davanti Scuola Elementare Via Lazzaretto

Aiuola parcheggio Via Simoni

Aiuola in Piazza dei caduti

Parcheggio chiesetta Alpini Via Castello

Cimitero Adro zona ponte –muro Via Castello

Stradina Via Brutello

Aiuola parcheggio in Via S.Anna

Parco Ielosubmarine Via Indipendenza

Aiuola Via S.Gioacchino

Area verde Via G. Zanardelli

Aiuole parcheggio polo scolastico Via Nigoline

Aiuole Via per Torbiato zona “Nerone”

Rotatoria via Torbiato + aiuole

Aiuole parcheggio Via Cattaneo + scarpata

Aiuole Via Madonna della Neve + rotatoria

Area verde Via Dosso Torbiato

Aiuole parcheggio Via A.Moro Torbiato

Area Verde Via A. Moro

Aiuole + siepe Via SS. Faustino e Giovita

Strada laterale e retro cimitero Torbiato

Aiuola Via Nespolo (ex Rizzi)

Rotatoria Via Sole delle Alpi Torbiato

Aiuole Via Sole delle Alpi Torbiato

Aiuole di Via Fenice Torbiato

Scarpata Via Canossi

Allegato 1c - Lista piante alloctone

Specie arboree	Specie arbustive
Abies sp. – Abete	Amorpha fruticosa – Falso indaco
Acer negundo – Acero della Virginia	Buddleja davidii
Ailanthus altissima – Ailanto	Prunus laurocerasus - Lauroceraso
Alnus cordata – Ontano napoletano	Reynoutria japonica - Poligono del Giappone
Broussonetia papyrifera – Gelso da carta	Arecaceae - Palma
Cupressus arizonica – Cipresso argentato	
Picea excelsa (= P. abies) – Abete rosso	
Pinus sp. - Pino	
Pinus strobus –Pino strobo	
Prunus seròtina – Ciliegio nero	
Quercus rubra, Q.coccinea – Querce rosse	
Robinia pseudoacacia – Robinia	
Trachycarpus fortunei – Palma di Fortune	
Ulmus pùmila – Olmo siberiano	

Allegato 1d – Classi di altezza degli alberi

Le classi di altezza sono riferite all'altezza raggiunta a maturità (nel determinare la classe a cui appartiene una pianta occorre pertanto fare riferimento alla specie di appartenenza e non all'età o alle dimensioni dell'esemplare) secondo il seguente schema esemplificativo e non esaustivo:

Alberi di prima grandezza (altezza circa > 18m)	Alberi di seconda grandezza (altezza circa 12-18 m)	Alberi di terza grandezza (altezza circa < 12 m)
---	--	--

Allegato 1e – Alberi monumentali

Esemplari ragguardevoli in relazione alle dimensioni tipiche della specie, o pregevoli per rarità, valore botanico, ambientale o storico/paesaggistico, soggetti a particolare tutela come da art. 5 del presente Regolamento.

SPECIE	ID PUNTO	LOCALIZZAZIONE
Cedrus deodara (D.Don) G.Don	001/A060/BS/03	Via Simoni 41
Cedrus deodara (D.Don) G.Don	002/A060/BS/03	Via Simoni 41

MODULISTICA

a) Modulo per richiesta autorizzazione taglio

Resp. Settore Ufficio Tecnico

Comune di Adro

OGGETTO: "RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO ALBERI AI SENSI DELL'ART. 6.2 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE".

Il / la sottoscritto/a
c.f..... residente inVia
..... N. Tel. in qualità di proprietario
del terreno sito in, Via..... e distinto al
mappale n. del foglio n

CHIEDE l'autorizzazione

all'abbattimento di N. essenze arboree o arbustive rientranti nell'art. 6 del Regolamento Comunale del Verde, e specificatamente (indicare numero, specie e circonferenza del tronco misurata a 1,00 mt da terra, modalità di taglio e se si tratta di piante governate a ceduo, a capitozzo o in forma libera, se all'interno di filare o isolate):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

periodo in cui verranno eseguiti i lavori:

.....
.....

motivo della richiesta:

.....
.....
.....

A tale proposito la/o scrivente si impegna a sostituire tali essenze, qualora previsto dal Regolamento, con altre indicate dai competenti uffici comunali.

Ovvero

Dichiara di non sostituire con nuove piantagioni gli alberi abbattuti per i seguenti motivi:.....
.....
.....

Dichiara, inoltre, di aver preso visione di quanto disposto nel Regolamento del verde comunale.

In allegato:

- documentazione fotografica;
- relazione dettagliata di intervento;

Distinti saluti.

Data:

Firma

b) MODULO DI DENUNCIA TAGLIO

Resp. Settore Ufficio Tecnico

Comune di Adro

OGGETTO: "DENUNCIA DI TAGLIO ALBERI AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE"

Il / la sottoscritto/a c.f.
..... residente inVia
..... N. Tel. in qualità di proprietario
del terreno sito in, Via.....

e distinto al mappale n. del foglio n

DICHIARA

- di intendere procedere al taglio di ceduzione
- di intendere procedere al taglio di capitozzatura o sgamollo
- di intendere procedere all'esecuzione delle seguenti operazioni:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

e verrà mantenuto integro in quanto non di ingombro all'erigenda costruzione, e che verranno rispettate le prescrizioni contenute nel Regolamento del verde comunale;

che è sua intenzione procedere all'abbattimento e/o potatura di n° essenze arboree rientranti nel Regolamento, e specificatamente:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

riportate nell'allegata planimetria di progetto, con documentazione fotografica, e ne chiede relativa AUTORIZZAZIONE; a tale proposito la/o scrivente si impegna a sostituire tali essenze con altre indicate dai competenti uffici comunali.

di allegare la relazione per il rispetto degli alberi esistenti come previsto dal Regolamento del verde comunale corredata di planimetria di progetto e documentazione fotografica
Dichiara, inoltre, di aver preso visione di quanto disposto nel Regolamento del verde comunale.

Data:

Firma

d) MODULO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE, PER SCAVI, LAVORI O MANOMISSIONI IN CORRISPONDENZA DI VERDE TUTELATO AI SENSI DELL'ART. 7 REGOLAMENTO DEL VERDE

Resp. Settore Ufficio Tecnico

Comune di Adro

OGGETTO: "DICHIARAZIONE RIGUARDANTE IL PATRIMONIO ARBOREO NELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO, AI SENSI DELL'ART. 8 REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE"

Il / la sottoscritto/a c.f.
..... residente inVia
..... N. Tel. in qualità di proprietario
del terreno sito in, Via..... e distinto al
mappale n. del foglio n

DICHIARA

che all'interno dell'area di intervento e per una distanza di 10 metri al di fuori di essa non vi sono essenze arboree rientranti nel Regolamento e che, pertanto, non necessita alcuna autorizzazione;

che il patrimonio arboreo all'interno dell'area di intervento e per una distanza di 10 metri al di fuori di essa e indicato nella planimetria di stato di fatto (allegata alla presente richiesta) consiste in n° essenze, quali:

.....
.....
.....
.....

.....
..... e verrà mantenuto integro in quanto non interessato dal cantiere,

che il cantiere interferisce, a livello epigeo e/o ipogeo, con l'area di pertinenza (come definita dal Regolamento del verde) di n° essenze arboree tutelate dal Regolamento, e specificatamente:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

riportate nell'allegata planimetria di progetto, con documentazione fotografica, e ne chiede relativa AUTORIZZAZIONE; a tale proposito la/o scrivente si impegna a versare apposita cauzione qualora previsto dal presente Regolamento

di allegare la relazione per il rispetto degli alberi esistenti come previsto dal Regolamento del verde e una planimetria quotata che individui le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 10 metri oltre il limite dell'intervento;

di adottare le prescrizioni del Regolamento del verde comunale e le precauzioni di cui all'art. 8 di detto Regolamento

Dichiara, inoltre, di aver preso visione di quanto disposto nel Regolamento di tutela del patrimonio arboreo di cui all'oggetto.

Data:

Firma